



COMUNE DI PISTOIA

U.O. STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Piazza Duomo, 1 – 51100 Pistoia – Tel. 0573 3711

C.F. e P.I. 00108690470

pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it

**PROCEDURA DI GARA APERTA
INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO**

DISCIPLINARE DI GARA N. 1/2026

PREMESSE

Questa Amministrazione con determinazione del Dirigente del **Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità**, Ing. Francesco Venturi, n. 2664 del 30.12.2025 e determinazione n. 266 del 06.02.2026 intende affidare l'appalto di lavori relativo a: **PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.208 DEL 28/12/2015 "BOTTEGONE: DALLA CITTA' LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY" INTERVENTO 2A- LOTTO 1.6 "INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE:MOBILITÀ DOLCE- CUP C57H18000480001–VIA FIORENTINA, TRATTO VIA BERNI-VIA BONELLINA"**

Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 36/2023, deve essere inteso come integrato dal D. Lgs. 209/2024.

L'affidamento verrà svolto con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 36/2023, anche nell'ottica del perseguimento del principio di risultato e per le motivazioni indicate nel bando di gara.

La procedura, ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2023, è interamente svolta tramite la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale (P.A.D.) START della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021., secondo il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'articolo 50, co. 4, D.Lgs. 36/2023, **con esclusione automatica** nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2, metodo A)¹, in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della documentazione amministrativa relativa alla idoneità degli offerenti.

La durata del procedimento è prevista pari a **5 mesi dalla pubblicazione del bando (cfr. art. 17, co. 3, primo periodo e Allegato I.3, punto 2, D.Lgs. 36/2023)**.

Common Procurement Vocabulary (CPV):

45233140-2 (Lavori di costruzione e manutenzione stradale)

¹ Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza 1 luglio 2024 n. 5780, ha chiuso la questione, affermando che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anomala ed è quindi da escludere.

Codice ATECO : 42.11.00 (Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, altri passaggi per veicoli e marciapiedi, lavori di superficie per strade, autostrade, ponti e gallerie).

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pistoia- **Codice NUTS**: ITI13-
via Fiorentina, tratto via Berni – via Bonellina.

CIG BA5FB36CE9

CUI: L00108690470202000016

Progetto validato con verbale del RUP del 30.12.2025, ai sensi dell'art. 42, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, art. 34, co. 2, lett.d).

Responsabile unico del progetto: ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 Ing. Francesco Venturi

Il presente appalto è soggetto all'applicazione dei CAM, come previsto dall'Allegato "L" del Capitolato Speciale "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI"

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla **PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale)**.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*";

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://start.toscana.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel suddetto documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT"* approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD (Piattaforma di approvvigionamento digitale START).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. **02 8148 0761** da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale;
- Schema di contratto;
- Modello domanda di partecipazione aggiornata al D.Lgs. 36/2023;
- Modello integrativo DGUE Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023;
- Modello dettaglio offerta economica (costo manodopera e CCNL);
- Modello dichiarazione equivalenza (equivalenza CCNL);
- Modello cooptazione
- Modello imposta di bollo
- Modello tracciabilità
- Modello titolare effettivo
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

I documenti generati automaticamente dalla PAD certificata START sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione
2. DGUE elettronico
3. Offerta economica

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile, attraverso accesso gratuito, sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://www.comune.pistoia.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti" e sulla PAD all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2) Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la PAD START, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.**

Le richieste di chiarimenti e le risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>, nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento di START o sulle modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto del Comune di Pistoia rivolgersi direttamente a START tel. **02 8148 0761** oppure inviando una mail start.oe@accenture.com, dalle 08.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START *Sezione Comune di Pistoia* utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema, non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica.

2.3) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D. Lgs 36/2023.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Gli esiti della procedura d'appalto (individuazione dell'aggiudicatario, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, e quant'altro) saranno altresì pubblicati sulla PAD <https://start.toscana.it>

3. – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.208 DEL 28/12/2015 "BOTTEGONE: DALLA CITTA' LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY" INTERVENTO 2A- LOTTO 1.6 "INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE:MOBILITÀ DOLCE- CUP C57H18000480001–VIA FIORENTINA, TRATTO VIA BERNI-VIA BONELLINA"

- Si veda il bando di gara alla sezione II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO.

- Si veda il bando di gara alla sezione II.1.7) DIVISIONE IN LOTTI.

- Si veda il bando di gara alla sezione II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO.

L'opera risulta finanziata come indicato alla sezione III. 1.3) nel bando di gara (Principali modalità di finanziamento o pagamento), a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, D.Lgs. 36/2023 al presente appalto si applicano il CCNL per i lavoratori dipendenti delle edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012; codice ATECO 42.11.00 "Costruzione di strade e autostrade"). I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori

3.1) DURATA-TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine di **280 giorni naturali consecutivi**, comprensivi dei giorni di inattività di cui all'art. 14 del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

3.2) REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023)

In corso di esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, co. 5, 60 e 120, e di quanto previsto nell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023, si procederà a **revisione prezzi**, al **verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta**, che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 3% per cento dell'importo complessivo dell'appalto originariamente previsto e opererà nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Ne consegue che la misura del 90% verrà riconosciuta solo sul differenziale del 3%, ossia per la percentuale di eccedenza del 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza, solo per una volta all'anno.

N.B.: Si ritiene che, sulla base dell'art. 16, Allegato II.2-bis, il quale prevede che alle procedure di affidamento di lavori avviate fino alla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal Ministero dell' Infrastrutture e dei Trasporti, continuino ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni previgenti al decreto correttivo (ovvero vigenti alla data del 1 luglio 2023); nelle more quindi dell'emanazione del suddetto provvedimento da parte del Ministero, che dovrà individuare i singoli indici di costo per tutte le lavorazioni previste nella Tabella A di cui all'Allegato II.2-bis, D.Lgs. 36/2023, si reputa doversi e potersi ancora fare riferimento al meccanismo pregresso ed agli indici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4, 5 dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (artt. 4 Allegato II.2-bis, D.Lgs. 36/2023).

Si precisa comunque che la clausola di revisione dei prezzi non potrà apportare modifiche sostanziali al contratto in corso di esecuzione.

3.3.- RINEGOZIAZIONE (cfr. art. 9, D.Lgs. 36/2023)

Il presente contratto è fatto oggetto di clausola di rinegoziazione, nell'eventualità in cui una sopravvenienza vizi l'assetto giuridico-economico su cui si è creata la pattuizione negoziale, dando la possibilità alla parte danneggiata di rinegoziare il contenuto delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1467 codice civile, che configura un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto. Detta clausola reca in sé un doppio possibile sviluppo: quello radicale dello scioglimento del negozio oppure quello speculare della sua riconduzione ad equità.

Si precisa però che la rinegoziazione del contratto non è strumento alternativo alla revisione dei prezzi, ma può intervenire unicamente al presentarsi di circostanze imprevedibili ed estranee alla normale attività economica, tali da alterare in modo sensibile l'equilibrio contrattuale che non possa essere ristabilito con la normale procedura di revisione prezzi. **In buona sostanza, le circostanze tali da giustificare una eventuale rinegoziazione del contratto devono costituire dei veri e propri shock esogeni al normale andamento del servizio tali da impattare non solo sul contratto in essere, ma sull'economia del sistema paese.**

3.3) MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non previsti lavori opzionali.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 come definiti all'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) **sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi hanno l'obbligo di indicare²**, in sede di

² Tuttavia, in chiave sostanzialistica, è fatta sempre salva la possibilità che il consorzio cooperativo o artigiano dimostri di essere di fatto anche un consorzio stabile e come tale avente una comune struttura di impresa (TAR Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che richiama Cons. Stato, III, n. 2493/2019): solo in tale caso eccezionale il consorzio cooperativo o artigiano sarebbe legittimato a eseguire l'appalto senza designare nessuna consorziata.

offerta, per quali consorziati concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione, ma, al contrario, **sarà oggetto di soccorso istruttorio**. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Solo in via eccezionale il consorzio cooperativo o artigiano è legittimato ad eseguire l'appalto in proprio, quando in modo sostanziale dimostra di possedere una comune struttura d'impresa alla pari del consorzio stabile. Ma si tratta di un'eccezione rispetto alla regola. Quindi solo i consorzi cooperativi ed artigiani debbono indicare in gara consorziate esecutrici, così come prescrive il D.Lgs. 36/2023, art. 67, comma 4, terzo periodo, non detenendo di regola una comune struttura di impresa³.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

2) I consorzi (stabili) di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), al contrario, **non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorra. Difatti detti consorzi:

- possono eseguire il servizio in proprio, con la propria struttura

oppure

- possono eseguire tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto.

oppure

-in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Per il **consorzio stabile**, che esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; per cui, limitatamente a questa sola ipotesi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, vige il cd "cumulo alla rinfusa", nei lavori.

In linea di principio, il **soggetto** che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [art. 95, co. 1, lett. d)]:

- partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, oppure in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- partecipazione in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A) Nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale, **è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è**

³Tuttavia, in chiave sostanzialistica, è fatta sempre salva la possibilità che il consorzio cooperativo o artigiano dimostri di essere di fatto anche un consorzio stabile e come tale avente una comune struttura di impresa (TAR Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che richiama Cons. Stato, III, n. 2493/2019): solo in tale caso eccezionale il consorzio cooperativo o artigiano sarebbe legittimato a eseguire l'appalto senza designare nessuna consorziata.

idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (cfr. art. 67, co. 4, ultimo periodo riguardante i consorzi cooperativi, artigiani e stabili, e art. 68, co. 14, riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, del D.Lgs. 36/2023)

B) Nel caso questa stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

In ogni caso, per evitare l'esclusione, anche se non è rilevabile la fattispecie del cd. collegamento sostanziale, occorre che l'operatore economico dimostri sempre e comunque che "la circostanza":

- 1) non ha influito sulla gara,
- 2) né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È sempre «fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97», che, alle previste condizioni, non fa escludere il raggruppamento o il consorzio ordinario per una causa di esclusione riguardante una raggruppata o una consorziata.

Art. 97 del codice: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

- 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali **misure** sono ritenute **sufficienti e tempestivamente adottate**, il raggruppamento **non è escluso** dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le **misure siano intempestive o insufficienti**, l'operatore economico **è escluso** con decisione motivata.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono».

I **consorzi di cui alla lettera f)**, dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono **indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa**, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'**impresa in concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettata ad una procedura concorsuale. Ad integrazione del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024, in questa particolare ipotesi l'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità può partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art. 95, commi 2 e 3, D. Lgs. 14/2019. L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento al contratto.

Ad integrazione e miglior precisazione rispetto al Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024, si chiarisce altresì che i **consorzi di cui alla lettera f)**, dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono **indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa**, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, **utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono** (cfr. Art. 67, co. 5, D.Lgs. 36/2023).

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati negli atti di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, **accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente punto 5) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, quali motivi di esclusione.

5.1) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

1.) Se la causa di esclusione **si è verificata prima della presentazione dell'offerta** (cfr. D.Lgs. 36/2023, art. 96, comma 3), l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, attraverso una **descrizione delle stesse**;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, **impegnandosi a provvedere di poi**. Successivamente ottempera ai sensi del comma 4, dell'art. 96 e comunica alla stazione appaltante l'adozione della misura.

2.) Se la causa di esclusione **si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 7 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3) Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. divieto di *pantouflage*)
- **Gli operatori economici devono possedere a fini della partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di**

infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte⁴.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. *Si veda però sul punto la disciplina del soccorso istruttorio.*

N.B.: Si tratta di un documento che va prodotto in sede di documentazione amministrativa da parte degli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, quindi, nel MODELLO INTEGRATIVO DGUE Allegato II.3, l'operatore economico dovrà dichiarare se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, e produrre quanto sopra richiesto.

b) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la "relazione" di cui all'articolo 1, comma 2, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

N.B.: Si tratta di "relazione" che non va prodotta in sede di documentazione amministrativa, ma entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Quindi l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a cinquanta dipendenti, ha l'obbligo di dichiarare in sede di documentazione amministrativa:

- se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.
- di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui all'articolo 1, comma 3, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023. «La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1, comma 6, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- se rientrano o meno nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.
- di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ad adempiere all'obbligazione di consegnare la "relazione" relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui al comma 3 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023. La relazione di cui la presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

⁴ A tal fine si precisa che detta iscrizione è richiesta come requisito di partecipazione a pena di esclusione (cfr.: Cons. Stato, III, n.8432/2022; delibera ANAC n. 127/2022; TAR FVG, n. 230/2022; TAR Piemonte, I, 19/2019). Il requisito di iscrizione nella white list, in quanto requisito di idoneità morale, al pari di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 94, D. Lgs. 36/2023, "deve essere posseduto da ogni soggetto concorrente, sia in forma singola, sia da parte di tutti i soggetti aggregati. In caso di consorzio stabile, non è ammesso cumulo alla rinfusa in ordine a tale requisito" (TAR Sardegna, II, n. 259/2022).

L'obbligo di essere iscritti alla white list, già in sede di gara, non opera «in caso di attività c.d. sensibile affidata ad un terzo-fornitore (...) solo quando si tratti di attività meramente accessoria e tale eventualità non riguarda il presente appalto» (cfr. ns. Stato, V, n. 1273/2022: «Perciò il subaffidamento a una ditta terza del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica, costituente attività meramente accessoria e marginale rispetto all'oggetto del contratto, non integra la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente sufficienza dell'iscrizione alla white list in concreto posseduta dalla (...) subaffidataria del servizio».

Ne consegue che le imprese con **meno di quindici dipendenti non** soggiacciono alle disposizioni predette di cui ai **commi 1 e 2, dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.**

c) Ogni operatore economico, dovrà dichiarare in sede di documentazione amministrativa che:

- 1) ha preso atto delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste dell'art. 1, commi, 2, 3, 4, primo e terzo periodo, comma 6, primo periodo, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.
- 2) di impegnarsi, fin da subito, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, a darvi puntuale adempimento.

d) Ogni operatore economico, dovrà dichiarare in sede di documentazione amministrativa l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/99 (doppia dichiarazione sia ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. b), D.Lgs. 36/2023, sia ai sensi art. 1, comma 3, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

e) Ogni operatore economico dovrà dichiarare:

- il "numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda".
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, co, 2, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico di ANAC (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente (ex DPR 445/2000), ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del D.Lgs. 36/2023, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

6.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 (cfr. art.100, secondo capoverso, D.Lgs. 36/2023).

A tal fine si precisa però che in un appalto di lavori è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui si tratta.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. La giurisprudenza ha precisato che per "operatore economico del settore" si debba intendere il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto (Tar Calabria, Reggio Calabria n. 648 del 31.07.2023).

6.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

IMPORTANTE: Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente gara in punto di qualificazione (possessione di attestazione di qualificazione SOA) si rimanda a quanto stabilito e riportato nel bando di gara nella sezione III.2.1.3) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO – PROFESSIONALI.

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da attestazione di certificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

Si ricorda, come regola generale, che il **concorrente** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. **I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente** (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1).

Ne consegue che l'importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.**

Si ricorda che la **qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di **imprese raggruppate o consorziate** la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate **la disposizione non si applica alla mandataria** ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

6.3) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale
- b) la capacità economico-finanziaria
- c) le capacità tecniche e professionali.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** deve **essere posseduto**:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione camerale alla categoria dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ma a quella dei requisiti di idoneità professionale ed essendo un requisito naturale ed indefettibile, non è suscettibile di avvalimento» (TAR Friuli Venezia Giulia, I, n.224/2020).

b) – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di certificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

a) Concorrente singolo

Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara, alla sezione **III.2.1.3) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-PROFESSIONALI**.

b) Operatori economici riuniti o consorziati

Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in base al quale *"In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle"*.

In caso di partecipazione di **rti/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE**, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12).

Si ricorda che per giurisprudenza consolidata **non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote**.

Dal combinato disposto delle norme richiamate ne discende il principio di corrispondenza sostanziale tra l'assunta quota di esecuzione, da dichiararsi in sede di partecipazione (**si legga modello domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023**), e la quota di qualificazione posseduta.

Ne consegue che, in sede di offerta (**si legga modello domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023**), devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle; ciò significa che l'operatore economico

dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale si impegni ad eseguire i lavori indicati in sede di offerta.

Difatti, in caso di partecipazione di ATI o consorzi ordinari di concorrenti, pur essendo ammesso alla gara il raggruppamento o consorzio i cui soggetti raggruppati o consorziati posseggano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, è comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 (cfr. art. 68 commi 2 e 11, D.Lgs. 36/2023).

Ciò significa, in un appalto di lavori, che ogni raggruppata o consorziata deve possedere attestazione di qualificazione SOA almeno pari al valore dei lavori assunti⁵.

Si ricorda che la **qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate **la disposizione non si applica alla mandataria** ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

Si ricorda altresì che i raggruppamenti temporanei di impresa possono presentare offerta **sulla base del (solo) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato quale mandatario**.

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ati orizzontali e verticali), ciò comporta che non ricorrendo più gli istituti del raggruppamento orizzontale e verticale, è consentita la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (cfr. Relazione illustrativa, pag. 107).

6.4) – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

a)- Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal **consorzio e dai consorziati indicati come esecutori**.

b)- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Nei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), **si qualifica il consorzio**. Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, (consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Per questa tipologia di consorzi si precisa che sono le SOA ad operare la verifica dell'effettiva sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara.

I **consorzi stabili** devono indicare, in sede di offerta, se si qualificano:

⁵ Nei lavori, il disposto per cui, non è ammessa raggruppata che non abbia nulla di qualificazione economica e tecnica deve essere letto nel senso che permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, n. 3623/2018), non potendo essere assunta in parte qua, come per gli appalti di servizi e forniture.

- in proprio
- o tramite la **qualificazione di una consorziata designata esecutrice**

Se il consorzio **esegue i lavori con la propria struttura**, il cumulo alla rinfusa opera come nei servizi: il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (che, in tal caso, sono tutte non esecutrici).

Se il **consorzio invece indica delle consorziate esecutrici**, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, anche mediante l'avvalimento. Qui, quindi, il consorzio non opera come soggetto unitario nella partecipazione ma si disperde nelle consorziate che operano in maniera non dissimile dalle componenti di un raggruppamento. Quindi in un appalto di lavori, a norma dell'art. 67, co. 1, lett. c), quando il consorzio stabile indica, in sede di gara, la consorziata esecutrice, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104, D.Lgs. 36/2023.

Ogni consorziata:

- **sia esecutrice**
- **sia che presti i requisiti**

deve essere in possesso dei **requisiti generali**.

La consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché quel requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara e purché, sulla base di rilevanti indizi, non sia acclarata l'ipotesi di collegamento e non sia dimostrato che le offerte promanano da un unico centro decisionale.

Si precisa che, teoricamente, non sarebbe necessaria l'indicazione delle consorziate non esecutrici, ma siccome tutti, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici, sia le consorziate non esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali, **il consorzio dovrà indicare, in sede di gara, sia le consorziate esecutrici sia le consorziate che pur non essendo esecutrici gli prestano i requisiti di qualificazione**, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro. Si veda con riferimento all'art. **67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023** che: *"Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti"*.

Tale disposizione impone a questa stazione appaltante di far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate non esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione di appalto di lavori, il concorrente potrà dunque avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, per tutta la durata dell'appalto, che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, primo periodo e art. 26, comma 1, Allegato II.12, nel contratto di avvalimento, allegato in originale o copia autentica alla domanda di partecipazione, le parti specificano le risorse

strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad:

- a) acquisire un requisito di partecipazione (**avvalimento cd. operativo**); in questo caso allega al contratto di avvalimento attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria.
- b) o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità (**avvalimento cd. premiale**). Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Questa tipologia di avvalimento non previsto per questa gara al prezzo più basso.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse strumentali e umane e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario (in caso di avvalimento cd. Operativo);
- d) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.⁶

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 100, in relazione all'iscrizione alla CCIAA o nel registro provinciale delle commissioni provinciali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale (7) e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avvalimento premiale non è consentito che alla medesima gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

6

La direttiva non prevede l'iscrizione nei *registri* di cui all' ALLEGATO XI della medesima come requisito suscettibile di avvalimento: «per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati».

Conforme ANAC, bando tipo n. 1/2023, paragrafo n. 7: «Non è consentito l'avvalimento per soddisfare (...) l'iscrizione alla Camera di commercio».

7

Dal 1° gennaio 2024.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima del termine di presentazione dell'offerta** e che tale circostanza **sia comprovabile con data certa**.

Non è sanabile la mancata indicazione delle **risorse** messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si ricorda, secondo un orientamento consolidato in materia e condiviso da questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 68 del 2021; Cons. Stato n. 1120 del 2020; Cons. Stato n. 6551 del 2018), **nel caso di avalimento tecnico-operativo**, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse specifiche, le quali devono essere puntualmente indicate in contratto, solo così potendo dirsi rispettata la regola posta dall'art.89, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all'omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria. **Ne consegue che è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione, e, soprattutto, quando ha ad oggetto, come nella specie, il prestito di personale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell'ausiliaria, con indicazione anche delle relative specifiche professionali, onde evitare avalimenti meramente astratti o cartolari, vale a dire potenzialmente 'ingannevoli'** (così Cons. Stato n. 953 del 2018). È altrettanto noto il principio (*ex multis*, cfr. Cons. Stato n. 5464 del 2021; Cons. Stato n. 68 del 2021; Adunanza Plenaria, sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell'avalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle regole generali dell'ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede della clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). (...) È noto a questo Collegio l'indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui **il contratto di avalimento non deve necessariamente spingersi, per esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri a cui rapportare le risorse messe a disposizione"** (Cons. Stato, n. 3682 del 2017); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando le modalità della diretta esecuzione del servizio e i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, n. 4935 del 2021)» (Cons. Stato, V, 1 settembre 2023, n. 8126).

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della categoria prevalente OG 3.

Da ciò ne consegue che la categoria prevalente OG 3 può essere subappaltata ad impresa in possesso di adeguata qualificazione nei limiti del 49,99%.

Le lavorazioni ulteriori interne alla prevalente, convenzionalmente indicate con gli acronimi OS 24, OG 10, OS 10, OS12A, possono essere eseguite in proprio dall'operatore economico oppure possono essere subappaltate al 100% ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, co. 2, penultimo capoverso, D. Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLE SOCIALI E REQUISITI NECESSARI DELL'OFFERTA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».

In relazione ai suddetti impegni si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva. Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

A tal fine, questa stazione appaltante precisa però che:

NOTA BENE: Tale adempimento non è richiesto agli operatori economici partecipanti alla presente gara di lavori in quanto, sussistendo una oggettiva contraddizione logico-normativa fra la possibilità di garantire la finalità della **"stabilità occupazionale del personale impiegato"** e quella inerente alle misure orientate tra l'altro a garantire **"le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate"**, questa stazione appaltante ha operato, ex ante, una scelta fra i due predetti obiettivi e, conseguentemente, ha optato per il perseguimento del secondo obiettivo (**"le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate"**), in relazione alla commessa da affidare, in base alla considerazione che la legislazione di ultima generazione si è orientata sempre di più verso politiche tese a tutelare e rafforzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ed è nel raggiungimento di questo obiettivo che questa amministrazione si è orientata nell'operare la scelta.

Ne consegue che, in una gara aggiudicata al prezzo più basso come la presente, la previsione di una siffatta clausola, diventa requisito necessario dell'offerta, da verificarsi in corso di esecuzione, secondo quanto

previsto dalla successiva lettera c)⁸.

A tal fine quindi, l'operatore dovrà quindi rendere la dichiarazione di cui alla successiva lettera c).

-In relazione alla lettera b) ovvero: per i casi di cui all'art. 11, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023 *“garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”*, si precisa che:

- il CCNL applicato da questa stazione appaltante è: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**

1. in caso di **accettazione** da parte dell'operatore economico del **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)** indicato da questa stazione appaltante, lo stesso operatore economico è tenuto in via ordinatoria ad indicarlo in sede di documentazione amministrativa [cfr. art. 102, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023]. Pertanto l'operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione sia all'interno della **documentazione amministrativa** che nel modello denominato *“Dichiarazione di equivalenza”*, nella quale dichiarare:

1.1. di **ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)** indicato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

OPPURE

2. di **NON ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI E DELLE COOPERATIVE (COD. CNEL F012)** indicato da questa stazione appaltante.

2.1. In caso di **non accettazione**, l'operatore economico, nel modello denominato *“Dichiarazione di equivalenza”*, dovrà:

a) indicare il differente contratto collettivo da esso applicato,

b) dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa stazione appaltante.

Anche in questo particolare caso, l'operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione, sia in sede di **documentazione amministrativa**, sia in sede di **offerta economica**, nel più appropriato modello denominato *“Dichiarazione di equivalenza”*, come nell'ipotesi precedente in cui accetti il CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Si precisa che il dettaglio analitico del costo della manodopera si **configura come giustificativo dell'offerta economica stessa, in virtù del richiamato art. 110, D.Lgs. 36/2023** (cfr. anche, D.Lgs. 36/2023, art. 11).

Si precisa altresì che, anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi *«prima di procedere (...) all'aggiudicazione»*, tuttavia la medesima viene richiesta **all'offerente di produrla già in sede di offerta economica**, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e **sarà attivabile il soccorso istruttorio**.

Si precisa infine che per i «casi di cui al comma 3» dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ossia, **qualora l'operatore economico, indichi nella propria offerta “economica” il differente contratto collettivo applicato**, per garantire l'effettività degli impegni assunti, anche al fine di assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto» (D.Lgs. 36/2023, art. 11), la stazione appaltante procederà a «l'utilizzo del (MoCOA) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, relazione illustrativa, paragrafo n. 7).

⁸

Sul punto è poi intervenuta la giurisprudenza chiarendo che tale requisito non rileva come requisito di aggiudicazione o di stipulazione ma di esecuzione del contratto (cfr. TAR Trento n.151/2022).

L'operatore economico si impegna a dimostrare, in caso di aggiudicazione, il rispetto delle medesime tutele normative ed economiche di quello indicato dalla stazione appaltante **ai dipendenti**, o subappaltatori, attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all'affidamento, mediante il Documento di Congruità Occupazione Appalto (DoCOA)» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, relazione illustrativa, paragrafo n. 7)

Ne consegue che l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di gara che si impegnerà, in sede esecutiva, a produrre il suddetto documento.

NOTA BENE: Nel richiamare la giurisprudenza consolidata in materia, si ricorda che la libertà dell'operatore economico di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara è subordinata all'onere di dimostrare la sussistenza di tutele equivalenti per i lavoratori in virtù dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023. La mancata dimostrazione di tale equivalenza, unita ad uno scostamento dai minimi tabellari ministeriali e alla violazione della clausola sociale, è sufficiente a fondare un giudizio di incongruità dell'offerta e la conseguente esclusione. La dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico non esime quest'ultimo dall'obbligo di dimostrare l'effettiva equipollenza delle tutele previste nel contratto indicato dalla stazione appaltante. E' pertanto onere dell'operatore economico fornire dichiarazioni univoche, precise e circostanziate, volte a garantire al personale impiegato gli elementi fondamentali della retribuzione globale annua, come fissati nella misura minima dal CCNL, con la conseguenza che un impegno generico ad armonizzare la sola retribuzione tabellare, escludendo gli scatti d'anzianità e gli adeguamenti retributivi futuri non è idoneo a soddisfare le esigenze di certezza poste alla base della previsione di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs. 36/2023, e legittima l'esclusione dell'operatore economico dalla gara (cfr. Cons. St., V, n. 9075/2025; TAR Toscana, IV, n. 1584/2025)

In relazione alla lettera c) ossia: **“garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”**.

Si precisa che le misure orientate a «garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate» **potranno rilevare in sede esecutiva in caso di nuove assunzioni rispetto alla forza-lavoro di cui si disponga al momento di presentazione dell'offerta, con dichiarazione di impegno da rendersi in sede di gara.**

NOTA BENE: Ne consegue che l'operatore economico dovrà:

1. dichiarare, in sede di documentazione amministrativa, indicandole chiaramente, **le modalità, di seguito specificate (ossia garantire una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile) con le quali adempia all'impegno** di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso si rendessero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto in oggetto, impegnandosi, fin da subito, in caso di aggiudicazione, ad adempiervi puntualmente in corso di esecuzione contrattuale

In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Poiché l'obbligazione non scaturisce dalla disciplina di gara, ma già dallo schema di contratto, non appare legittima la sanzione espulsiva immediata. La dichiarazione in discorso è infatti finalizzata a rendere più consapevole il concorrente di una clausola esecutiva per lui gravosa, clausola cui comunque è vincolato per il fatto stesso di partecipare alla procedura di selezione, in relazione alla quale è peraltro tenuto a rendere la dichiarazione di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 113, comma 2: «In sede di offerta gli

operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari».

Ai fini della dimostrazione del perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto **assolvimento degli obblighi** previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sussiste pertanto l'obbligo per l'operatore economico interessato di dichiarare:

-se rientra o meno nella fattispecie di cui al suddetto comma;

-di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui al comma medesimo, relativa alla produzione della prevista «relazione».

Si precisa infine che le suddette dichiarazioni da rendere da parte dell'operatore economico, già in sede di gara, diventeranno obbligazione contrattuale, in caso di aggiudicazione.

In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.

La «*verifica, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario*» (si legga: *rectius*: “del primo in graduatoria”) dell'«*attendibilità degli impegni assunti*», può avvenire «*con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110*», che riguarda la valutazione di anomalia delle offerte (art. 102, comma 2, secondo periodo).

10) GARANZIA PROVVISORIA - NON RICHIESTA PER QUESTA GARA

11. SOPRALLUOGO (CFR. art. 92, comma 1, D.Lgs. 36/2023) NON RICHIESTO PER QUESTA GARA

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00. (Euro settantasette/00)**, calcolato sull'importo complessivo stimato dell'appalto, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. A tal fine, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 6/2025, che fornisce una interpretazione conforme al principio di ragionevolezza, dirimendo il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia, dell'art. 1, co. 67, L. n. 266/2005 (come richiamato dall'art. 222 del D.Lgs. 36/2023) nel senso che, *“fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”*. Ne consegue che i concorrenti **DOVRANNO COMPROVARE l'avvenuto pagamento del contributo ANAC**, inserendo nella busta denominata **“CONTRIBUTO ANAC”** la relativa ricevuta di versamento rilasciata dall'Autorità nazionale anticorruzione; detta busta, in caso di inversione procedimentale, sarà quindi aperta subito prima dello svolgimento di qualsiasi altra operazione di gara per tutti gli operatori economici concorrenti, quindi prima di aprire le offerte tecniche, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, oppure prima di aprire l'offerta economica, nel caso del minor prezzo.

Pertanto, qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 09:00 del giorno 16/03/2026**, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB** per singolo file.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

13.1. – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate ai precedenti articoli, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'OFFERTA è composta da:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti.
- B) OFFERTA ECONOMICA
- C) MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO (costo della manodopera)
- D) MODELLO DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA (indicazione CCNL)

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma telematica START.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si conferma che «la presentazione, in sede di gara, di un documento in allegato all'offerta, redatto in lingua diversa da quella italiana e privo di relativa traduzione certificata, non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con la conseguenza che l'eventuale necessità della relativa omessa traduzione potrebbe, al più, configurare una richiesta di integrazione documentale» (TAR Sicilia, Catania, III, n. 745/2020) (Cons. Stato, III, n. 6383/2022).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. A tal fine si precisa che la cogenza del termine di 180 giorni "non presuppone un'ipotesi di decadenza *ex lege* dell'offerta decorso il relativo termine, consentendo all'offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva." (TAR Puglia Bari Sez. III, 06 dicembre 2018, n. 1555). La sopravvenuta scadenza del termine di validità dell'offerta a seguito dell'eccessivo prolungamento delle operazioni di gara consente all'aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, è riservata all'aggiudicatario, nell'ambito della sue

autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula.” (TAR Campania, Napoli, sezione III, 14 gennaio 2019, n. 201).

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

A tal fine si precisa che quanto sopra disciplinato si riferisce alla declinazione del principio di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 101, comma 4, ovvero del **soccorso c.d. correttivo**.

«Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato».

L’operatore economico per partecipare alla presente gara, utilizza la piattaforma telematica START per compilare gli atti ivi presenti richiesti dalla stazione appaltante (cfr. art. 91, D.Lgs. 36/2023).

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO art. 101, D.Lgs. 36/2023

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione⁹ non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per una maggiore comprensione si veda la nota a piè di pagina.

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile. A tal fine si precisa però che l'orientamento di ANAC sul **difetto di sottoscrizione in procedura telematica quindi sulla sua soccorribilità**, è condivisibile solo sul piano teorico ma, in attesa che la questione sia affrontata dalla Plenaria, questa stazione appaltante segue l'orientamento giurisprudenziale per il quale si applica la soluzione espulsiva. [(cfr. il precedente della Sezione n. 12406/2020); TAR Lazio, Roma, II, n. 648/2022]: *“sottoscrizione dell'offerta, in tutte le sue autonome componenti costitutive, è destinata ad individuare l'autore della dichiarazione negoziale e quindi la provenienza soggettiva dell'offerta, assicurando la serietà e l'insostituibilità della stessa, nonché a far sorgere formalmente la responsabilità del concorrente per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la complessa prestazione richiesta dalla stazione appaltante, sicché, data la sua natura e funzione, la sua mancanza di sottoscrizione non è sanabile mediante soccorso istruttorio fondamento nella legge speciale di gara che la stazione appaltante è tenuta ad applicare”*. Conforme, ancora, Cons. Stato, IV, n. 9165/2022: «Il Collegio reputa che, nella fattispecie, la disciplina di gara, in precedenza trascritta, non presenti alcuna ambiguità e che, secondo una piana interpretazione letterale della clausola, la sanzione dell'esclusione sia chiaramente riferita alla mancata allegazione del modello di offerta economica *“firmato digitalmente”*. (...) Solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell'offerta, l'assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l'impegno giuridicamente vincolante del concorrente. La firma rappresenta, cioè, un elemento costitutivo dell'offerta (...). In contrario, si osserva che la circostanza che la procedura di gara telematica preveda il *“caricamento della documentazione previa registrazione e creazione di un account accreditato all'accesso alla piattaforma”*, attiene esclusivamente all'uso della piattaforma». Conforme, TAR, Lazio, Roma, III, n. 16558/2022: «il requisito incontestabilmente e pacificamente carente è la sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica, elemento che (...), in una gara telematica è l'unico idoneo a conferire giuridica esistenza, sub specie di manifestazione di volontà riferibile all'offerente, alla proposta tecnica; (...) anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell'offerta (...) è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all'offerente».

Richiamando la sent. Cons. Stato, V, n. 7870/2023, sotto un profilo funzionale, si distingue tra:

a) **soccorso integrativo o completivo** [comma 1, lett. a) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di *carenze* della c.d. documentazione *amministrativa* necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente *l'offerta*, sia sotto il profilo *tecnico* che sotto il profilo *economico*)

⁹ È consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di gara. (...) In definitiva, «la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta» (Cons. Stato, VI, n. 1308/2022).

Pertanto, «non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. (...) Nel caso in esame, deve osservarsi che la successiva integrazione documentale consentita attraverso il soccorso istruttorio, nel caso di specie disciplinato puntualmente dal Disciplinare di gara all'art. 16, non viola il principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare correttamente l'esistenza di circostanze preesistenti senza perciò attribuire alcun vantaggio competitivo» (TAR, Umbria, I, n. 513/2023).

b) **soccorso sanante** [comma 1, lett. b) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che consente, in termini *qualitativi*, di *rimediare* ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irreversibilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

Non sono pertanto sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

c) **soccorso istruttorio in senso stretto** [comma 3, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di **soccorso c.d. procedimentale** – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare **chiarimenti o spiegazioni** sui *contenuti* dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica

d) **soccorso correttivo** [comma 4, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante, abilitando **direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte¹⁰, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto**, fermo il duplice limite *formale* del rispetto dell'anonimato e *sostanziale* della immodificabilità contenutistica.

Questa tipologia di soccorso abilita quindi direttamente l'operatore economico alla rettifica, fino al giorno di apertura delle offerte, di un proprio errore materiale in cui sia incorso nella elaborazione dell'offerta, quale ad esempio una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica. La richiesta di rettifica deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione e può avvenire anche oltre il termine di presentazione dell'offerta fino al giorno di apertura delle offerte, fermo però il limite dell'anonimato e della immodificabilità del contenuto dell'offerta, sia nel senso di presentazione di una nuova offerta sia nel senso di modifica sostanziale dell'offerta stessa.

Quindi ricapitolando:

Il soccorso istruttorio:

- 1) è ammesso per «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte»;
- 2) non è ammesso per l'integrazione di «offerta tecnica e (...) offerta economica», salvo il *soccorso procedimentale* di cui al comma 3, dell'art. 101, D.Lgs. 36/2023;
- 3) è ammesso, purché «mediante documenti **aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte**», per «la mancata presentazione»:
 - a) «della garanzia provvisoria»;
 - b) «del contratto di avalimento»;
 - c) «dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti»;
- 4) è ammesso per «sanare» ogni altra «omissione, inesattezza o irregolarità»;
- 5) non è ammesso quando è «assolutamente incerta l'identità del concorrente»

Da quanto sopra, ai fini dell'applicabilità della disciplina ivi prevista, la condizione è che:

- 1) «la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta»;
- 2) «la rettifica non comporti» una «modifica sostanziale» dell'offerta;
- 3) «che resti comunque assicurato l'anonimato».

¹⁰

In ordine alla espressione «*Fino al giorno fissato per la loro apertura*», l'operatore economico (...) può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione», si rileva che essendo la presente una gara telematica, non viene fissato il «giorno fissato per l'apertura» dell'offerta tecnica ed economica, in quanto non sarebbe necessario in relazione al principio che la piattaforma telematica traccia tutte le operazioni. Soluzione di dubbia compatibilità con i principi del *risultato* e della *fiducia*.

Non è sanabile una variazione sopravvenuta degli oneri aziendali, ciò in relazione ai principi consolidati in materia di errore materiale nelle gare d'appalto¹¹

Deve pure escludersi che, la carenza dell'offerta economica e tecnica possa essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio» (TAR Puglia, Lecce, III, n. 1056/2023).

E' ammesso il soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui l'operatore economico **non dichiara di aver eseguito alcuni appalti analoghi fino all'importo eventualmente richiesto**, per il "non dichiarato, ma comunque posseduto con data certa entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte".

Non è ammessa tramite soccorso istruttorio la rimodulazione dell'assetto strutturale scelto dal raggruppamento (Cons. Stato, V, n.10325/2022).

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso entro il termine di scadenza delle offerte;**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZA: Gli operatori economici dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni stabilite da Regione Toscana e relative alle informazioni da rendere ai fini della generazione automatica della domanda di partecipazione, da parte della piattaforma START.

- Modello domanda di partecipazione aggiornata al D.Lgs. 36/2023
- Documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico
- Modello Dettaglio offerta economica (costo manodopera)

11

(orientamento pacifico; TAR Campania, Salerno, I, n. 1563/2023. Va aggiunto che per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell'offerta per un asserito errore materiale, ripetutamente invocata nel caso di specie da parte ricorrente, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un rifiuto, dovendo viceversa escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti, di talché sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente. – L'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente, in altri termini, deve sostanziarsi in un mero rifiuto materiale riconoscibile *ictu oculi* dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della *par condicio* dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 30/01/2023, n.1034).

Si osserva da sempre che «l'errore materiale direttamente emendabile è (...) solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta» (TAR Calabria, Catanzaro, I, n. 1116/2023).

- Modello dichiarazione equivalenza (CCNL applicato)
- Modello imposta di bollo
- Modello tracciabilità
- Modello titolare effettivo
- Ricevuta pagamento contributo gara ANAC
- eventuale procura
- documentazione per i soggetti associati

15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata on line sulla PAD START. Per il corretto funzionamento della PAD START è necessario generare il PDF di **"Domanda di partecipazione"** elaborato automaticamente dalla PAD. Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento dei modelli generati in automatico da START al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 è necessario che gli operatori economici compilino il documento offerto da questa stazione appaltante e denominato **"Modello di domanda di partecipazione aggiornato al al D.Lgs. 36/2023"** e lo alleghino nell'apposito spazio.

Nel **"Modello di domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023"**, predisposto da questa stazione appaltante, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
 - Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

-L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Casellario informatico ANAC (*se del caso: nel FVOE*), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, con la precisazione che il consorzio stabile – avendo una comune struttura d'impresa – ha mera facoltà e non obbligo di indicare «il consorziato per il quale concorre alla gara».

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

oppure

- **di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta), **e, in tal caso di allegare la documentazione** che dimostra che la suddetta circostanza **non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- **di applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato da questa stazione appaltante**

oppure

- **di applicare, in caso di aggiudicazione, altro CCNL equivalente (cd. dichiarazione di equivalenza) con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando altresì di rispettare l'impegno assunto attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all'affidamento (cfr. Relazione illustrativa ANAC).**

A tal fine si precisa che il D.Lgs. 36/2023, art. 11, commi 3 e 4, si applica anche con il prezzo più basso con «esclusione automatica». L'art. 108, comma 9 («Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale») si applica del resto anche con tale criterio di aggiudicazione (secondo la giurisprudenza già formatasi con il D.Lgs. 50/2016) e comunque *in subjecta materia* si applica l'art. 54, comma 1, terzo periodo: «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire le seguenti c.d. clausole sociali (contrattuali):
 - a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - b) la stabilità occupazionale del personale impiegato, compatibilmente con la libertà di organizzazione aziendale dell'operatore economico (*dichiarazione non richiesta per questa tipologia di gara; cfr. argomentazioni al punto 9*)
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al precedente punto 9 del presente disciplinare.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di stipulazione contrattuale, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio già costituito. A tal fine si precisa che, «essendo il consorzio già costituito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la rappresentanza del consorzio stesso si desume dalle relative previsioni statutarie»; «trattandosi di un consorzio già costituito, alla sottoscrizione dell'offerta economica era tenuto solo il legale rappresentante del consorzio stesso» (TAR Lazio Roma, II, n.14151/2015). Ciò vale a maggior ragione per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Pertanto si configura un difetto di sottoscrizione nel caso in cui quest'ultima venga richiesta alla «capofila», così come prevede il bando-tipo, in quanto legittimato è soltanto il legale rappresentante del consorzio ordinario. Il consorzio ordinario è già civilisticamente retto dalle norme sul mandato. Peraltro, già dalla ben nota sentenza della [C.G.U.E.](#) non può poi più richiedersi nessuna qualificazione maggioritaria a nessun operatore che compone il consorzio ordinario e quindi non può rilevare nessuna figura di consorziata in qualche modo equiparabile a una capogruppo.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal **consorzio medesimo**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Nel caso in cui sia presentata una copia semplice della procura, detta irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.

Si osserva che la presentazione di una semplice copia della procura non determina un'ipotesi di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali", ma semmai un'ipotesi di "incertezza relativa", sanabile mediante soccorso istruttorio» (TAR Calabria, Catanzaro, II, n. 1475/2021).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, **(cod. tributo 1552)** bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/17, art. 82).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B](#) e al [Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](#).

I concorrenti dovranno anche compilare, firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute e caricare a sistema nell'apposito spazio previsto, il documento denominato **"Modello di domanda di partecipazione"** generato in automatico da START per permettere alla PAD di funzionare, seppur non risulta aggiornato al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

15.2). DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. n. 14/2019.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli **estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare**, nonché dichiara che **le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale**, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente **presenta, allegandola, una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del succitato decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario.

15.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del modello DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla PAD START.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (non previsto per questa tipologia di procedura).

15.4) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

A precisazione rispetto al Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024, si rileva che il consorzio ordinario è retto dalle norme civilistiche sul mandato e quindi, anche se si tratta di consorzio costituendo (ipotesi peraltro statisticamente infrequente per non dire improbabile), è sufficiente l'impegno a costituirsi appunto in consorzio.

- c) le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

g) Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a.1) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. White List**), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

 - a.2) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b)[Eventuale, in caso di adozione di misure di **self-cleaning**]:

b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* indicando la motivazione e impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a **concordato preventivo con continuità aziendale**]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso, indicando data, e organo adottante;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso indicando data, e organo adottante;

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), indicando data, e organo adottante;

h) [**solo per i consorzi stabili**] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

i) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta (~~NON AMMESSO PER QUESTA GARA - CFR, punto 7 del Disciplinare di gara~~);

(o, in alternativa)

ii) di partecipare in più di una forma [*indicare quale*] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

iii) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [*indicare il nominativo*], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

l) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16) OFFERTA TECNICA

NON RICHIESTA PER QUESTA GARA

17) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella PAD secondo le seguenti modalità di seguito indicate.

L'offerta economica, generata in automatico da START, è firmata secondo le modalità previste al precedente

punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **il ribasso percentuale** da applicare all'importo complessivo posto a base di gara, al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, espresso fino a due decimali, in cifre e in lettere.

b) **la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, detti oneri relativi alla sicurezza sono connessi con l'attività d'impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che **dovranno essere indicati obbligatoriamente, nel modello denominato DETTAGLIO ECONOMICO**, all'interno della tabella ivi riportata, compilandola con i dati richiesti, sia nel caso in cui detti costi della manodopera siano uguali a quelli indicati dalla stazione appaltante, sia, a maggior ragione, nel caso in cui siano inferiori o comunque superiori.

d) **dichiarazione di equivalenza delle tutele**, di cui all'art.11, comma 4, D. Lgs. 36/2023.

Detta dichiarazione, da allegare all'offerta economica, dovrà essere **anticipata nel modello denominato DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA**, e dovrà essere resa dall'operatore economico, indicando i dati richiesti al successivo punto 17.2) del presente disciplinare di gara.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione. Sul punto si precisa che la sola mancata produzione della dichiarazione comporta che il RUP attivi il soccorso istruttorio. Al contrario si precisa che l'omessa indicazione del CCNL da parte dell'operatore economico non è soccorribile e comporta **l'esclusione dalla gara**, in quanto l'indicazione del ccnl costituisce una componente essenziale dell'offerta economica (cfr. Cons. St. V, 2605/2025).

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera
ONERI PER LA SICUREZZA afferenti l'impresa: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti <u>non</u> sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.). Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto. Il dato verrà valutato dalla stazione appaltante in caso di anomalia dell'offerta.
COSTO DELLA MANODOPERA : ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera. Il campo è impostato automaticamente dal sistema all'interno del form on-line dell'offerta economica. La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Per presentare l'offerta il concorrente dovrà:

1. compilare il "form on line" indicando il ribasso percentuale offerto, l'importo degli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera;
2. scaricare sul proprio pc il documento "Offerta economica" generato dal sistema;
3. firmare digitalmente il documento "Offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
4. inserire nel sistema il documento "Offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

Il documento "Offerta economica" creato dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; in caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico predisposto su

17.1) DETTAGLIO ECONOMICO

Tutti gli operatori economici, senza alcuna eccezione, devono inserire unitamente all'offerta economica, nello spazio dedicato sul sistema START, il modello denominato Dettaglio economico, anch'esso firmato digitalmente, nel quale devono, a pena di esclusione:

- **costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9, D. Lgs. 36/2023, che dovranno essere indicati obbligatoriamente, nella tabella ivi riportata, **indicando anche le voci che compongono il costo della manodopera**, sia nel caso in cui detti costi della manodopera siano uguali a quelli indicati dalla stazione appaltante, sia, a maggior ragione, nel caso in cui siano inferiori o comunque superiori.

NOTA BENE: Se l'operatore economico indica nella propria offerta, costi della manodopera INFERIORI rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, nel modello dettaglio economico, dovrà anche:

- dichiarare le motivazioni del ribasso, derivante, ad esempio, da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera
- allegare i relativi giustificativi.

Solo la mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione e comporta che il RUP attivi il soccorso istruttorio.

17.2. DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA

L'operatore economico inserisce unitamente all'offerta economica, nello spazio dedicato sul sistema START, il modello Dichiarazione di equivalenza, anch'esso firmato digitalmente, nel quale deve:

a) dichiarare di accettare il CCNL indicato da questa stazione appaltante

oppure, in alternativa
rendere
dichiarazione c.d. di "equivalenza"
contenuta nel presente modello
come di seguito specificato, ossia:

b) dichiarare, indicandolo, il differente CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater, del decreto legge 76/2020;

b.1) dichiarare altresì che, il diverso CCNL indicato, garantisce al personale dipendente dell'appaltatore le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;

b.2) dichiarare che sono garantite al personale dipendente del subappaltatore le medesime tutele normative ed economiche assicurate al personale dipendente dell'affidatario;

b.3) di impegnarsi, in fase esecutiva, a produrre a questa stazione appaltante il DoCOA (Documento di Congruità Occupazione Appalto) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.

b.4)-indicare le voci che compongono il costo della manodopera in caso di indicazione di un CCNL. diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.

N.B. Si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 Mb.

Nel caso occorra apportare modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on-line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

N.B. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Pistoia accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare.

18) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà luogo **il giorno 16/03/2026 alle ore 09:30** presso il Comune di Pistoia, Stazione Unica Appaltante – Piazza Duomo n.1 – 51100 Pistoia e **si svolgerà interamente in modalità telematica** secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Questa stazione appaltante precisa che non sussiste più nessun obbligo di seduta pubblica neppure virtuale. Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'utilizzo integrale della procedura telematica che comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte, la correttezza e l'intangibilità risulta garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni.¹²

Non sussiste quindi nessun obbligo di seduta pubblica neppure virtuale.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Questa stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023**.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e, successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e immediatamente dopo, se la documentazione amministrativa è in regola alla verifica del costo della manodopera.

Si precisa che questa stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, attraverso la compilazione della graduatoria provvisoria e l'individuazione del primo graduato sulla base della sola offerta economica *sic et simpliciter*, **senza quindi aprire la busta della documentazione amministrativa, che sarà invece aperta ed esaminata solo dopo che sia scaturita la suddetta graduatoria provvisoria.** [cfr. «Nell'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale occorre cercare il giusto temperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità (ANAC delibera 13 dicembre 2022 n. 588)].

¹² la giurisprudenza ha più volte ribadito, la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle economiche), per la garanzia di maggiore sicurezza dell'integrità degli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1700; sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8333; III, 13 dicembre 2018, n. 7039) (Cons. Stato, V, 20 luglio 2023, n. 7112, *ex multis*).

In deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023, si procederà ad **esclusione automatica** delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, co.2, D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2, metodo A, solo in caso di **offerte ammesse pari o superiori a cinque** (cfr. TAR Veneto, sez. I, n. 960/2021).

Nel caso di **offerte inferiori a cinque**, non si procederà a calcolare alcuna soglia di anomalia o esclusione automatica, ma si procederà ad aggiudicare al massimo ribasso assoluto.

Da quanto sopra ne consegue che, il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP:

- procede all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche;
- procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari/condizionate
- dà lettura dei ribassi percentuali offerti.
- procede ex lege, in caso di offerte ammesse pari a cinque, all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 2, e di cui all'Allegato II.2, METODO A), in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023 e proclama il miglior offerente. A tal proposito si precisa che:

A) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

- non si procederà né a calcolare la soglia di anomalia né all'esclusione automatica; qualora però il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia, resta salva la facoltà di verifica di cui al comma 1, dell'art. 54, ultimo capoverso, del D. Lgs. 36/2023, all'esito della quale, nel caso l'offerta sia congrua, proporrà l'aggiudicazione

Il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP **procederà sempre e comunque, anche in assenza di sospetto di anomalia, a verificare il costo della manodopera ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023**, e, nel caso detto costo sia congruo, provvederà ad approvare la documentazione economica, al fine di poter accedere, in modo automatico, alla classifica della gara, con la proposta di aggiudicazione.

B) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque e inferiori a quindici:

- si calcolerà la soglia di anomalia procedendo ad esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.2, metodo A, punto 2), applicando ex lege il meccanismo ivi previsto.

C) In caso di offerte ammesse pari o superiori a quindici:

- si calcolerà la soglia di anomalia procedendo ad esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.2, metodo A, punto 1) al predetto codice, applicando ex lege il meccanismo ivi previsto.

Il RUP dopo aver accertato il miglior ribasso stilerà la graduatoria provvisoria.

Di poi procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa del solo primo classificato. Se la documentazione amministrativa risulterà conforme e regolare scaturirà la graduatoria e procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti, il RUP procederà attivando il soccorso istruttorio, sospendendo il procedimento di gara e assegnando un termine, valutato congruo dal RUP a seconda della rilevanza o della quantità delle irregolarità presentate (comunque da cinque a 10 giorni) entro il quale l'operatore economico che è incorso nella irregolarità deciderà se regolarizzare o meno. All'esito del sub-procedimento inerente il soccorso istruttorio, se il concorrente regolarizza la propria posizione, scaturisce la graduatoria e il RUP procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti si procederà ad esclusione, si ricalcolerà la soglia di anomalia, depurandola delle offerte da escludersi e, in tal modo, si determinerà un nuovo miglior ribasso. In tal caso sarà necessario e sufficiente verificare la documentazione amministrativa del nuovo primo in graduatoria e nel caso in cui anche quest'ultima documentazione amministrativa non sia completa, ed a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente non regolarizzi oppure, pur

regolarizzando, sussistano cause di esclusione, l'operatore economico sarà escluso e si andrà avanti, fino a quando non sia individuato un primo in graduatoria con la documentazione amministrativa in regola.

[Questa stazione appaltante precisa, **conformemente alla giurisprudenza maggioritaria** che, il cd. **taglio delle ali**, sulla cui base opera l'esclusione automatica, comporta il temporaneo accantonamento del 10% delle offerte di maggior e minor ribasso **ai soli fini del computo della soglia di anomalia, non l'esclusione effettiva di tali offerte marginali**. Equivale a dire che il meccanismo dell'esclusione automatica riguarda le sole offerte pari o superiori alla soglia di anomalia **e non può trovare applicazione nei confronti delle offerte che, pur rientrando nell'ala superiore, sono inferiori alla soglia di anomalia** (ex multis: TAR, Abruzzo, L'Aquila, I, 320/2020; TAR Liguria, I, n. 292/2020)]

Il RUP, ai sensi dell'art. 108, comma 9, e 110 commi 4 e 5, D.Lgs. 36/2023, di poi, procederà alla verifica del costo della manodopera sempre e comunque.

Il RUP, potrà sempre, discrezionalmente, decidere di valutare la sostenibilità dell'offerta presentata globalmente, anche in considerazione degli eventuali elementi di sospetto di anomalia, tali da pregiudicare l'adequatezza della qualità del servizio offerto nel senso dell'antieconomicità delle condizioni proposte e della effettiva realizzabilità dell'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo capoverso, D.Lgs. 36/2023.

-Difatti il RUP, all'esito delle suddette operazioni, verificato il costo della manodopera e ritenuto congruo, **se riterrà di non dover procedere** alla verifica della congruità dell'offerta globalmente intesa, dispone l'aggiudicazione, *rimettendo gli atti al Dirigente*.

-Qualora, invece, il RUP, **rilevi la presenza di elementi specifici**, in forza dei quali dover procedere alla **verifica della congruità dell'offerta** del primo graduato, unitamente alla verifica del costo della manodopera, instaurerà un sub-procedimento all'esito del quale, nel caso di offerta congrua, proporrà l'aggiudicazione; in caso contrario, ossia in caso di offerta che si dimostri sostanzialmente incongrua, procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione di un nuovo primo classificato, ricalcolando la soglia di esclusione automatica, fino a quando non si arrivi ad una offerta congrua.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

19) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Si ricorda che prima dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera come scaturente dall'applicazione del CCNL indicato; nell'ipotesi di indicazione di un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma reputato equivalente dall'operatore economico stesso, questa amministrazione anticiperà la valutazione di equivalenza rispetto all'aggiudicazione andando a verificare, in base alla circolare INPS n. 2/2020, sia l'equivalenza economica che normativa.

Al termine dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, il dirigente competente adotterà l'atto di aggiudicazione.

Se a seguito dell'esperimento dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti generali e speciali, qualora non risultino corrispondenti al vero le dichiarazioni rese e non comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali, il Dirigente competente provvederà:

-alla revoca della proposta di aggiudicazione ed alla individuazione di un nuovo classificato, procedendo alle verifiche di legge;

-alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, oppure nel caso in cui si sia fatto ricorso alla riparametrazione, la stazione appaltante dovrà ricalcolare la graduatoria

espungendo le offerte escluse. La graduatoria, infatti, si consolida, nella più condivisibile interpretazione giurisprudenziale, solo con la **efficace aggiudicazione assunta**.

Il Dirigente/RUP:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa;
- ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento della procedura aperta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, D. Lgs. 36/2023.

Dopo l'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- Stipulare il contratto in forma di atto pubblico amministrativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5, 6, 7,8, D.Lgs. 36/2023;
- costituire la garanzia definitiva (**cauzione definitiva del 5%**), da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. La stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, ai sensi dell'art.16-bis, R.D. 2440/1923, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo.
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto o richiesto nel Capitolato Speciale.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett.d), D.Lgs. 36/2023, in quanto inferiore alla soglie europee, ai sensi dell'art. 55, co. 2, D.Lgs. 36/2023, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e/o 9, D.Lgs. 36/2023, il RUP/Dirigente responsabile del Servizio potrà autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi

di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai fini delle verifiche antimafia per l'affidamento e l'esecuzione del contratto in oggetto si applica, fino al 31.12.2026, l'art. 3, co. 2, L.108/2021; ne consegue che il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, se immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito su un soggetto che risulti non censito e a condizione che non emergano le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, D.Lgs. 159/2011, consente di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La validità minima dell'offerta è stabilita in mesi 6 (sei) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa. Se la stipula del contratto non avviene entro 60 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva ed efficace, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

20) DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti fra il Comune di Pistoia e l'impresa aggiudicataria saranno regolati da:

1. Condizioni contenute nel Bando di gara e nel presente disciplinare di gara;
2. Condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
3. Offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara;
4. D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;
5. D.Lgs. 81/2008;
6. Disciplina contenuta nel Codice civile;
7. D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato
8. D.P.R. 16.04.2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

21) AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal Bando di Gara, presentarne una nuova.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutela dei dati personali: i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall'ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge stessa.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di seguito riportata.

22.1) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti e raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

22.2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nel "DGUE", nelle dichiarazioni integrative, in altri documenti di gara e nell'eventuale offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione, ai fini della gestione del diritto di accesso e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili, il pagamento del corrispettivo contrattuale e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dall'allegato al PNA 2022 n.9) in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sez. I Livello "Bandi di Gara e Contratti"¹³;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, e in particolare l'obbligo di cui all'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 36/2023¹⁴.

22.3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

¹³Dal 1° gennaio 2024 acquista efficacia la disposizione di cui all'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018)

¹⁴Art. 35, co. 5-bis, D.Lgs. 36/2023: *"In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice"*

22.4) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- soggetti di cui all'art. 36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso) del D.Lgs. 36/2023;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice (art. 35) e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione risulti obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

22.5) DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

22.6) TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Titolare del trattamento dei dati: Comune di Pistoia – pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it; mail: info@comune.pistoia.it;
- Il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO): Esseti Servizi Telematici S.r.l. - Avv. Flavio Corsinovi del Foro di Firenze; email dpo@comune.pistoia.it;
- Responsabile interno del trattamento dei dati: il Dirigente competente del Servizio a cui si riferiscono le informazioni;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati; il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START . numero telefonico 0810084010 ; mail start.oe@accenture.com);
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione Comunale assegnati ai servizi interessati dal presente appalto.

22.7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

22.8) NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta, l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

22.9) DATI PARTICOLARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, del DGUE e della propria offerta, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura di affidamento.

23) COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90, D.Lgs. 36/2023, mediante PEC o strumento analogo.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con **dichiarazione motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso e allega copia dell'offerta tecnica oscurata.

Quindi:

1. è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
2. è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale, né un generico richiamo al know how);
3. è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
4. la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa".

24) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesco Venturi

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità
Ing. Francesco Venturi